

STATUTO
dell'associazione
BIMBO CHIAMA BIMBO ONLUS
versione 11 aprile 2014

<u>BOZZA NUOVO STATUTO</u>	<u>VECCHIO STATUTO</u>
<p style="text-align: center;">articolo 1 DENOMINAZIONE</p> <p>È costituita l'associazione di volontariato denominata "BIMBO CHIAMA BIMBO ONLUS". L'associazione utilizzerà, nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE</p> <p>E' costituita, l'organizzazione di volontariato denominata "Bimbo chiama Bimbo" in forma di Associazione non riconosciuta, di seguito denominata Associazione. L'Associazione ha sede in Brescia. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale n. 22/1993, del D. Lgs. 460/97 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>
<p style="text-align: center;">articolo 2 SEDE</p> <p>L'associazione "BIMBO CHIAMA BIMBO ONLUS" ha sede legale in Brescia, via Fontane n° 27/H. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia, senza che questo venga considerata modifica dell'atto costitutivo.</p>	
<p style="text-align: center;">articolo 3 DURATA</p> <p>La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 3 DURATA</p> <p>La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.</p>

articolo 4 SCOPI SOCIALI

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel settore dell'assistenza sociale a favore delle persone in condizioni di svantaggio fisico/psicologico, economico, sociale e familiare.

L'associazione è apartitica.

L'Associazione nasce da un'esperienza di volontariato internazionale al termine della guerra nei Balcani, nella città croata di Križevci, ed opera in campo locale, nazionale ed internazionale.

Valori fondanti dell'associazione sono l'accoglienza, la responsabilità, la povertà, il rispetto, il fare con gioia e passione.

In particolare l'associazione opera prioritariamente a favore dei minori e delle loro famiglie.

L'Associazione può anche operare a favore degli anziani in stato di bisogno ed a favore comunque di tutti coloro che si trovano anche temporaneamente in difficoltà economiche per la perdita del posto di lavoro.

Il tutto nello spirito cristiano al quale l'associazione fa riferimento.

L'associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere attività a favore dell'infanzia e dei minori in stato di disagio psicologico e economico, favorendone l'inserimento nelle famiglie e nella società, fornendo un'adeguata assistenza sia dal punto di vista psicologico che finanziario;
- organizzare attività ricreative e di aggregazione che favoriscano l'inserimento del minore disagiato nella società civile, anche favorendone l'ospitalità all'interno delle famiglie;
- promuovere iniziative di aiuto immediato, con interventi anche di tipo finanziario, psicologico, educativo e di assistenza in genere;
- promuovere e favorire l'apertura di luoghi adibiti all'accoglienza dell'infanzia e dei minori al fine di alleviare e superare le situazioni di difficoltà in cui gli stessi si trovano, anche attraverso la gestione in proprio di strutture che si rendessero all'uopo necessarie;
- favorire l'integrazione, l'amicizia e la conoscenza tra bambini e famiglie di diverse etnie;
- organizzare tutte quelle attività che, conformemente alle finalità istituzionali concorrono ad alleviare la condizione di disagio in cui versa il fanciullo ed il minore;
- l'associazione potrà altresì raccogliere fondi e aiuti umanitari anche mediante attività accessoria di vendita di prodotti e oggetti di modico valore con bancarelle rivolte al pubblico;
- promuovere incontri, convegni, corsi e seminari su problematiche di notevole rilevanza per l'educazione, lo sviluppo psicologico e affettivo dei minori;
- Istituire e gestire una "banca del tempo";
- organizzare ogni altra attività idonea a migliorare e far conoscere la condizione del minore nella nostra società.
- sostenere le persone anziane in stato di bisogno anche con la fornitura di beni e servizi necessari al loro mantenimento ed all'autonomia psico/fisica;
- promuovere percorsi formativi in favore degli inoccupati al fine di agevolare l'acquisizione di competenze e abilità che consentano l'ingresso nel mondo del lavoro.

L'associazione collabora con tutte le associazioni, enti ed istituzioni, in particolar modo con quelle che perseguano le medesime finalità di lotta alla povertà, di riscatto sociale e umano.

L'associazione promuove e sostiene il volontariato, anche internazionale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto

Potrà in ogni caso svolgere qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi sopra indicati, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessari.

A puro titolo esemplificativo si formula il seguente elenco, intendendovi comunque ricomprese solo tutte le attività utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale:

accendere mutui, richiedere prestiti, svolgere in via del tutto marginale attività commerciali ed industriali, assumere appalti, acquisire quote di partecipazione in cooperative, consorzi, altre associazioni e fondazioni, richiedere autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio all'ingrosso od al minuto, per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, organizzare feste, spettacoli, conferenze, corsi di studio, centri estivi ed invernali, soggiorni, attività di animazione, pubblicare libri e riviste, vendere per corrispondenza, costituire e contribuire a costituire, nonché parteciparvi, associazioni, cooperative, fondazioni ed altre organizzazioni dagli scopi affini al proprio, ed ogni altra operazione che comunque si rendesse necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà utilizzare, per il conseguimento dei propri scopi statutari, operatori in servizio civile, stagisti, anche internazionali, studenti tirocinanti.

L'associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per meglio qualificare e/o specializzare l'attività svolta.

articolo 2 SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel settore dell'assistenza sociale a favore delle persone in condizioni di svantaggio fisico/psicologico, economico, sociale e familiare.

In particolare l'Associazione intende operare prioritariamente a favore dei minori e delle loro famiglie.

L'Associazione può anche operare a favore degli anziani in stato di bisogno ed a favore comunque di tutti coloro che si trovano anche temporaneamente in difficoltà economiche per la perdita del posto di lavoro.

Il tutto nello spirito cristiano al quale l'associazione fa riferimento.

L'Associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere attività a favore dell'infanzia e dei minori in stato di disagio psicologico e economico, favorendone l'inserimento nelle famiglie e nella società, fornendo un'adeguata assistenza sia dal punto di vista psicologico che finanziario;
- organizzare attività ricreative e di aggregazione che favoriscano l'inserimento del minore disagiato nella società civile, anche favorendone l'ospitalità all'interno delle famiglie;
- promuovere iniziative di aiuto immediato, con interventi anche di tipo finanziario, psicologico, educativo e di assistenza in genere;
- promuovere e favorire l'apertura di luoghi adibiti all'accoglienza dell'infanzia e dei minori al fine di alleviare e superare le situazioni di difficoltà in cui gli stessi si trovano, anche attraverso la gestione in proprio di strutture che si rendessero all'uopo necessarie;
- favorire l'integrazione, l'amicizia e la conoscenza tra bambini e famiglie di diverse etnie;
- organizzare tutte quelle attività che, conformemente alle finalità istituzionali concorrono ad alleviare la condizione di disagio in cui versa il fanciullo ed il minore;
- l'Associazione potrà altresì raccogliere fondi e aiuti umanitari anche mediante attività accessoria di vendita di prodotti e oggetti di modico valore con bancarelle rivolte al pubblico;
- promuovere incontri, convegni, corsi e seminari su problematiche di notevole rilevanza per l'educazione, lo sviluppo psicologico e affettivo dei minori;
- Istituire e gestire una "banca del tempo";
- organizzare ogni altra attività idonea a migliorare e far conoscere la condizione del minore nella nostra società.
- sostenere le persone anziane in stato di bisogno anche con la fornitura di beni e servizi necessari al loro mantenimento ed all'autonomia psico/fisica;
- promuovere percorsi formativi in favore degli inoccupati al fine di agevolare l'acquisizione di competenze e abilità che consentano l'ingresso nel mondo del lavoro.

L'Associazione si prefigge inoltre di instaurare una proficua collaborazione con le altre associazioni e le istituzioni tutte che perseguano le medesime finalità.

<p style="text-align: center;">articolo 5 SOCI</p> <p>I soci dell'associazione si distinguono in: a - soci fondatori b - soci ordinari c - soci onorari d - soci sostenitori Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione. La parrocchia di S. Gaudenzio in Mompiano è tra i soci fondatori. Possono essere soci ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le persone di buona volontà, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; - le associazioni, le fondazioni, le cooperative di qualunque tipo ed oggetto sociale, gli enti pubblici sia locali che non, le organizzazioni sindacali e di categoria, ed ogni altro soggetto che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, operi attivamente per il raggiungimento degli scopi sociali. <p>La qualità di socio ordinario si acquista mediante il pagamento della quota associativa, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento inibisce l'esercizio dei diritti connessi a tale qualità. Sono soci onorari le persone, gli enti pubblici o privati, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le organizzazioni e le istituzioni invitate a fare parte dell'associazione da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti umanitari, culturali, professionali o scientifici. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Sono soci sostenitori le persone, gli enti pubblici o privati, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le organizzazioni e le istituzioni che sostengono economicamente e finanziariamente l'associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce i criteri per l'ammissione dei soci sostenitori. Il numero dei soci è illimitato. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto stesso. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tutti i soci spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 di questo statuto. Il Consiglio Direttivo potrà consentire che i soci di altre associazioni o enti possano partecipare ad iniziative ed attività organizzate dall'associazione, alle medesime condizioni dei soci, a condizioni di reciprocità. I soci non persone fisiche fanno parte dell'Associazione tramite la persona da loro stessi indicata, a condizione che lo stesso non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 4 SOCI</p> <p>I soci dell'Associazione si distinguono in: a - soci fondatori b - soci ordinari c - soci onorari d - soci sostenitori Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione. La parrocchia di S. Gaudenzio è tra i soci fondatori. Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano attivamente per il raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>Sono soci onorari le persone fisiche invitate a fare parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.</p> <p>Sono soci sostenitori persone, enti, istituti, società associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all' art . 2 abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.</p> <p>Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.</p>
<p style="text-align: center;">articolo 6 AMMISSIONE DEI SOCI</p> <p>L'ammissione dei soci viene deliberata insindacabilmente da parte del Consiglio Direttivo. L'importo della quota associativa viene deliberato dal Consiglio Direttivo.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 5 AMMISSIONE DEI SOCI</p> <p>L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per esclusione per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.</p>
<p style="text-align: center;">articolo 7 DIRITTI DEI SOCI</p> <p>Tutti i soci hanno diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di partecipare a tutte le attività sociali - all'elettorato attivo e passivo, con le modalità previste dal regolamento elettorale approvato ai sensi dell'articolo 15 dello statuto <p>Le prestazioni di volontariato fornite dai soci non possono essere retribuite, nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che saranno stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo. A favore dei volontari devono essere stipulate assicurazioni contro gli infortuni e per responsabilità civile.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 6 DIRITTI DEI SOCI</p> <p>Tutti i soci hanno diritto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- partecipare a tutte le attività sociali a titolo gratuito; 2 – all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali; <p>Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.</p>

**articolo 8
DOVERI DEI SOCI**

Ciascun socio è tenuto a partecipare attivamente alla vita sociale, ed a versare annualmente, se tenuto, la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati ad osservare lo statuto dell'associazione e le delibere assunte dagli organi sociali, nonché a perseguire gli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

I soci non devono operare in contrasto con lo spirito e l'attività dell'Associazione, né avere interessi o finalità in contrasto con quelle dell'associazione.

**articolo 9
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio ordinario si perde per mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per morte del socio.

Il recesso può essere esercitato da parte dei soci in qualsiasi momento, e deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta.

Il recesso ha effetto dalla data di consegna della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, ne prende atto.

Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie;
- b) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione;
- c) senza autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo prenda parte in associazioni, fondazioni, imprese od enti, sia pubblici che privati, che abbiano interessi o svolgano attività in contrasto con quelle dell'associazione.
- d) danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che comportino l'esclusione del socio devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e sono inappellabili.

**articolo 10
PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- a) quote associative versate dagli associati;
- b) contributi degli associati;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, Regione, Provincia e Comuni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- e) contributi di enti pubblici o privati, nazionale ed internazionali;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera del tutto marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) eredità e legati, con beneficio d'inventario, e donazioni;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) tutte le altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Le risorse economiche sono destinate al conseguimento delle finalità statutarie, così come i beni ricevuti in donazione, ed i lasciti testamentari, nonché le rendite da essi derivanti.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati, eccezion fatta per eventuali prestiti o mutui, che verranno restituiti con le modalità originariamente pattuite.

**articolo 11
ESERCIZIO SOCIALE
RENDICONTO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto della gestione e la relazione sull'attività svolta.

Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti.

La relazione deve contenere gli apprezzamenti del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'attività dell'associazione, sui suoi risvolti sociali, oltre a contenere una fondata valutazione della pertinenza delle attività svolte rispetto alle finalità statutarie. Queste informazioni possono essere contenute anche nel bilancio sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo ed i revisori, se soci, non hanno diritto di voto.

**articolo 7
PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI**

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati.

**articolo 18
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO PREVENTIVO E CONTO
CONSUNTIVO**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione:

- o il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- o il conto consuntivo almeno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondo, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

<p style="text-align: center;">articolo 12 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO</p> <p>L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione gli eventuali avanzi di gestione derivanti dall'attività sociale, nonché i fondi, le riserve ed il capitale, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, se non per disposizioni di legge.</p> <p>Gli avanzi di gestione accantonati, nonché i fondi, le riserve ed il capitale, non sono distribuibili, anche in modo indiretto, neppure alla fine della vita sociale, e dovranno essere devoluti secondo quel che stabilisce la legge.</p>	
<p style="text-align: center;">articolo 13 LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI</p> <p>L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali e registri contabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il libro dei soci b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo d) il libro giornale della contabilità sociale; e) il libro degli inventari f) il registro dei beni ammortizzabili g) il libro dei verbali del Collegio dei Revisori 	<p style="text-align: center;">articolo 19 LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI</p> <p>I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il libro dei soci; b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) il libro giornale della contabilità sociale; e) il libro degli inventari. <p>In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.</p>
<p style="text-align: center;">articolo 14 ORGANI SOCIALI</p> <p>Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assemblea dei soci - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente dell'Associazione - Il Collegio dei Revisori dei Conti 	<p style="text-align: center;">articolo 8 ORGANI SOCIALI</p> <p>Sono organi dell'Associazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. L'Assemblea dei Soci; b. Il Consiglio Direttivo; c. Il Presidente del Consiglio Direttivo; d. Il Consigliere Spirituale. e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
<p style="text-align: center;">articolo 15 ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta l'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.</p> <p>Il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio, motivando le ragioni di tale scelta.</p> <p>Sia il rendiconto della gestione che la relazione del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci mediante deposito nella sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Di competenza dell'assemblea ordinaria sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) L'approvazione del rendiconto della gestione e della relazione del Consiglio Direttivo b) l'elezione del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti, e del Collegio dei Revisori c) l'approvazione del regolamento elettorale, che potrà prevedere anche le condizioni per l'eleggibilità, le modalità di elezione, e il limite di mandati per i componenti il Consiglio Direttivo. 	<p style="text-align: center;">articolo 9 ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.</p> <p>Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale; b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; c. stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; d. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo; e. l'approvazione dei regolamenti interni; f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; g. approvare il programma sociale annuale. <p>Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione; b. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina o la revoca ed i poteri dei liquidatori. <p>L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'Albo della sede dell'Associazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata su domanda scritta motivata e firmata da almeno 1/10 dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">articolo 16 ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, sulla revoca della liquidazione medesima.</p>	

<p style="text-align: center;">articolo 17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta da parte del Consiglio Direttivo con avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza e pubblicizzato con i mezzi ritenuti idonei da parte del Consiglio Direttivo. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta sia sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto. Si applicano le disposizioni degli articoli 20 e 21 del codice civile.</p>	
<p style="text-align: center;">articolo 18 VALIDITÀ DELLA CONVOCAZIONE</p> <p>L'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati nell'adunanza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo ed i revisori, se soci, non hanno diritto di voto. Per deliberare sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti o rappresentati.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 10 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati nell'adunanza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</p>
<p style="text-align: center;">articolo 19 DIRITTO DI VOTO</p> <p>Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione all'associazione di almeno sei mesi alla data fissata per la prima convocazione dell'assemblea e che siano in regola col pagamento della quota. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre altri soci. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai revisori.</p>	
<p style="text-align: center;">articolo 20 SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal più giovane componente del Consiglio stesso. Quando non sia presente nessun componente del Consiglio Direttivo il presidente dell'adunanza è eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea, su proposta del proprio presidente, nomina il segretario e gli eventuali scrutatori. Le votazioni sono sempre palesi, salvo quelle per le elezioni delle cariche sociali. Le deliberazioni devono sempre constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 11 SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice presidente o, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. L'Assemblea nomina un segretario il quale avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee; il Presidente provvede poi alla sottoscrizione del verbale. Ogni socio avente diritto al voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.</p>

**articolo 21
CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, con un minimo di 5 (cinque), eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Il mandato dura tre anni, ed è rinnovabile, salvo quanto previsto dall'eventuale regolamento elettorale,

Le cariche sono gratuite.

Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Il consigliere che non partecipi, senza comunicare preventivamente l'assenza, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Il Consiglio ha l'obbligo, prima di deliberare la decadenza, di invitare per iscritto il consigliere interessato a spiegare i motivi della sua perdurante assenza.

Il Consiglio, in caso di dimissioni, decadenza o decesso di propri componenti, può cooptare nel proprio seno soci aventi diritto di voto, con il limite massimo della metà meno uno dei consiglieri eletti nell'ultima assemblea. Oltrepastato questo limite è necessario convocare una nuova assemblea ordinaria entro il termine massimo di tre mesi dalla data dell'ultima dimissione, per procedere a regolari elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. La nomina dei consiglieri cooptati deve essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria convocata dopo la cooptazione, ed i consiglieri nominati per cooptazione durano in carica sino alla data prevista di scadenza per la carica dei consiglieri sostituiti.

Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate per iscritto, ed hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell'associazione.

La perdita della qualità di socio comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente del consiglio direttivo.

**articolo 12
CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da 2 a 12 membri eletti dall'Assemblea che prestano la loro opera gratuitamente.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

**articolo 22
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri, e comunque almeno ogni due mesi. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione del Consiglio. Nei casi di motivata urgenza è sufficiente che i consiglieri ricevano l'avviso almeno il giorno precedente la riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono essere pubbliche, salvo che per la discussione di questioni riguardanti la riservatezza delle persone. Le riunioni non possono essere pubbliche quando anche un solo consigliere ne richieda la riservatezza.

Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti prevale la parte cui afferisce il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I consiglieri che vengano a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi sono tenuti ad assentarsi dal consiglio sia al momento della discussione sia in quello della votazione, dandone conto nel verbale.

I consiglieri devono inoltre portare a conoscenza del Consiglio Direttivo le situazioni di inopportunità a partecipare alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso.

articolo 23
COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari, utili od opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, salvo quelli che lo statuto riserva tassativamente all'assemblea.

Spetta perciò, tra l'altro, al Consiglio:

- a) convocare l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- c) nominare un eventuale comitato di gestione, composto anche solo da non componenti il Consiglio Direttivo, stabilendone i compiti ed i poteri, con obbligo di relazione e rendiconto ad ogni seduta del consiglio direttivo
- d) delegare parte delle proprie competenze ed attribuzioni al Presidente o ad uno o più consiglieri, determinandone i poteri, le attribuzioni e le mansioni
- e) deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione
- f) deliberare il valore della quota associativa, anche differenziandone l'importo a seconda delle diverse categorie di soci. Il Consiglio Direttivo può anche stabilire che non siano dovute quote associative annue. In casi motivati il Consiglio Direttivo può insindacabilmente esonerare determinati soci o categorie di soci dal pagamento della quota associativa.
- g) predisporre il rendiconto della gestione e redigere la relazione del Consiglio Direttivo
- h) redigere ed approvare eventuali regolamenti interni, compresi quelli da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) deliberare in relazione a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- j) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dell'Associazione
- k) deliberare la richiesta di riconoscimento di personalità giuridica
- l) deliberare il pagamento ai Consiglieri del rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione e di quelle sostenute nell'espletamento del mandato, se deliberato dal Consiglio Direttivo
- m) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche, commissioni ed equipe, eventualmente aperte sia ai soci che ai non soci
- n) dare l'adesione dell'associazione ad organismi federali o consortili, ad altre associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati
- o) assumere, comunque come attività non prevalente, partecipazioni o cointeressenze in cooperative o società.

articolo 24
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente dell'Associazione, ed al Vicepresidente in caso di assenza od impedimento del Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

articolo 15
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea;
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- h) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche.

articolo 16
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

<p style="text-align: center;">articolo 25 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria e iscritti alla sezione A) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel registro dei Revisori Legali. Al proprio interno nominano il Presidente del Collegio. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente effettivo del collegio, subentra il più anziano d'età. Il Collegio dei Revisori vigila sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza delle norme statutarie e delle leggi, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del rendiconto della gestione con le scritture contabili. I revisori partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori può richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali. In sede di presentazione del rendiconto della gestione il Collegio dei Revisori lo accompagna con una propria relazione. Nella relazione devono essere descritti, anche sommariamente, i controlli effettuati. I revisori devono riferire sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie, sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla corrispondenza del rendiconto della gestione con le scritture contabili. Nella relazione di accompagnamento al rendiconto i revisori devono anche riferire specificatamente sui criteri seguiti dal Consiglio Direttivo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori provvede a convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d'atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio Direttivo.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>Il Collegio dei Revisori è eletto o per previsione di legge o per deliberazione dell'Assemblea. Il Collegio dei Revisori, se formato, può essere anche un organo monocratico. In tale caso deve essere nominato anche un revisore supplente. In alternativa si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. I revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del rendiconto della gestione con le scritture contabili. I revisori possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali. In sede di presentazione del conto consuntivo previsto dall'articolo 18 il Collegio dei Revisori lo accompagna con una propria relazione sui controlli effettuati, sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie, sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla corrispondenza del rendiconto della gestione con le scritture contabili. Nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo i revisori devono anche riferire specificatamente sui criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere dell'Associazione.</p>
<p style="text-align: center;">articolo 26 IL CONSIGLIERE SPIRITUALE</p> <p>Il Consigliere Spirituale è nominato dall'Assemblea su proposta del parroco e resta in carica come il Consiglio Direttivo per tre anni. Ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire assistenza spirituale all'associazione ed alle famiglie che la compongono; • partecipare, quando invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo pur non essendone componente; • preparare il momento di preghiera e di riflessione propedeutico all'Assemblea annuale; 	<p style="text-align: center;">articolo 13 IL CONSIGLIERE SPIRITUALE</p> <p>Il Consigliere Spirituale è nominato dall'Assemblea su proposta del parroco e resta in carica come il Consiglio Direttivo per quattro anni. Ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire assistenza spirituale al gruppo ed alle famiglie che lo compongono; • partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo pur non essendone componente; • preparare il momento di preghiera e di riflessione propedeutico all'Assemblea annuale; • esprimere un proprio "parere" sulle attività del gruppo al fine di valutarne l'affinità allo spirito cristiano a cui il gruppo fa riferimento.
<p style="text-align: center;">articolo 27 LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>In caso di liquidazione e scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 20 SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>Per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta Straordinaria e con una maggioranza pari ad almeno 3/4 dei soci. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta della legge.</p>
<p style="text-align: center;">articolo 28 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO</p> <p>Il patrimonio residuo allo scioglimento dell'associazione, od al termine dell'eventuale liquidazione, deve essere devoluto in conformità delle norme di legge, in particolare della legge n° 266 dell'11 agosto 1991, od eventuali leggi successive, e dello statuto.</p>	
<p style="text-align: center;">articolo 29 CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.</p>	<p style="text-align: center;">articolo 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.</p>

articolo 30
NORME APPLICABILI

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dalla legge 11 agosto 1991 n° 266, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460, dalla legge regionale n° 22 del 24 luglio 1993, da eventuali leggi nazionali e regionali successive in materia,
Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche in materia.

articolo 22
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.